



DGR XI/5360 del 11 ottobre 2021

Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa



dicembre 2021





Ambito di applicazione

Impianti termici civili di potenza al focolare compresa da 5 kW a 3 MW


Più apparecchi fissi, anche di diversa tipologia, **privi di un sistema di distribuzione del calore e la cui somma delle potenze nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW**, rientrano nell'ambito di applicazione, anche se la potenza del singolo apparecchio risulti inferiore alla soglia.

Per fisso si intende un apparecchio installato su un supporto che ne impedisca lo spostamento; inoltre, se trattasi di un apparecchio a combustione, deve essere previsto il collegamento a sistemi fumari.

Sono invece esclusi impianti destinati a:

- alimentare reti di teleriscaldamento;
- alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
- manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste patronali, ecc..

Rispetto alla precedente DGR le cucine economiche e le termocucine rientrano nell'ambito di applicazione.



Requisiti impianti a biomassa legnosa



Dichiarazione di conformità secondo DM 37/2008, da parte **dell'installatore** dopo aver effettuato le prove di funzionalità previste;

L'installatore deve essere anche **qualificato sulla base dei percorsi formativi previsti dal D. Lgs. 28/2011**;

Rispettare le norme UNI e CEI, in particolare per impianti **inferiori a 35 kW UNI 10683**, per impianti **superiori Allegato IX alla parte V del D. Lgs. 152/2006**.

Requisiti impianti a biomassa legnosa



Il PRIA prevede inoltre:

a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:

- generatori inferiori a 3 Stelle a partire dall'1/10/2018;
- generatori inferiori a 4 Stelle a partire dall'1/1/2020.

b) I generatori a biomassa installati prima dell'1.1.2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle.

Le classi sono individuate su valori energetico-emissivi dal DM 186/2017.

Restano **escluse dall'obbligo di certificazione ambientale le stufe ad accumulo** progettate ed assemblate in opera secondo la norma **UNI EN 15544**, in quanto non certificabili ai sensi del suddetto decreto.

Gli impianti termici civili con potenza termica nominale **superiore a 500 kW** sono soggetti ai **limiti di emissione di cui all'art. 286 del d.lgs. 152/2006**.

Requisiti impianti a biomassa legnosa



A decorrere dal 15/10/2024, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:

- a) **Nei Comuni sopra i 300 m s.l.m.** i generatori dovranno essere classificati con **almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³**, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
- b) **Nei Comuni sotto i 300 m s.l.m.** i generatori dovranno essere classificati con **almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³**, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017.

Il punto b), per impianti superiori a 35 kW, si applica a partire dal 15/10/2022.



Requisiti impianti a biomassa legnosa

Per la sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica con quelli alimentati a biomassa legnosa, dal 15/10/2022, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

- a) Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
- b) Per potenze al focolare superiori a 15 kW:
 - **certificazione** di conformità alla norma **UNI EN 303-5** o alla norma **UNI EN 14785**;
 - **classificazione 5 stelle con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³ e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm³**; il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
 - **alimentazione automatica**;
 - **installazione di un sistema di filtrazione**, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell'Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento;
 - **per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW**, per garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista, sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto. **Per le caldaie con potenza >500kW**, nel caso in cui l'installazione del **sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile**, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

Deroghe ai requisiti impianti a biomassa legnosa



Per **tenere nella dovuta considerazione i costi sostenuti dai cittadini** che, in attuazione delle disposizioni regionali introdotte con **d.G.R. 1118/2013**, hanno provveduto a dotarsi di **generatori a biomassa legnosa conformi** alle suddette disposizioni, **installati entro il 18.9.2017** (data approvazione dgr Accordo di Bacino Padano) e dotati di regolare dichiarazione di conformità, **possono essere mantenuti in esercizio fino al 15.10.2024**, anche se privi dei requisiti ambientali previsti.

Sempre **fino al 15.10.2024** possono essere **mantenuti in esercizio tutti gli impianti** termici che costituiscono **l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione**.

Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento. Il Responsabile dell'impianto deve indicare sul libretto di impianto l'ipotesi in cui ricade (deroga o disattivazione o uso saltuario).

In caso di disattivazione, il Responsabile dell'impianto è tenuto a **trasmettere all'Autorità competente la dichiarazione** riportante le modalità di disattivazione, secondo quanto riportato **sul portale CURIT**.

Sono esclusi dall'obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). In ogni caso non possono assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.



La **DGR 7095/2017 non è abrogata**, pertanto, al fine di limitare le emissioni nocive in atmosfera, sono applicabili le misure temporanee previste al verificarsi di specifiche condizioni.

Tali **misure di primo livello** si attivano nei comuni interessati su base provinciale **quando le concentrazioni di PM10 superano i limiti 50 µg/m³ nell'aria per 4 giorni consecutivi**.

Queste misure, per quanto concerne i sistemi di riscaldamento, **prevedono:**

- **Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 3 stelle;**
- **Limite massimo a 19°C per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.**

Le **misure temporanee di secondo livello** si applicano al **superamento dei limiti previsti della concentrazione di PM10 per 10 giorni consecutivi**. Tali misure, che si aggiungono a quelle di primo livello, per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento sono:

- **Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 4 stelle.**

La manutenzione periodica



Apparecchi a biomassa	
Potenza termica (kW)	Cadenza controlli (anni)
$P_f \leq 10$	4
$P_f > 10 \leq 15$	2
$P_f > 15$	1
P_f – Potenza termica al focolare nominale	

Le **istruzioni tecniche dell'impresa installatrice o del produttore dell'apparecchio** possono prevedere controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Queste, per poter essere effettive, **devono essere riportate in modo chiaro ed esplicito, sempre in forma scritta.**

Al termine dell'intervento, il tecnico intervenuto redige lo specifico **Rapporto di controllo 1b.**

Le operazioni di manutenzione e controllo possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.



La **DGR 5360/2021** prevede che venga effettuata anche la **pulizia delle canne fumarie** collegate ad apparecchi alimentati a biomassa legnosa. L'intervento, qualora non eseguito dall'operatore che effettua la manutenzione dell'impianto, **può essere eseguito anche da imprese iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali” (SPAZZACAMINO)**, trattandosi di semplice pulizia, ovvero manutenzione ordinaria.

La pulizia della canna fumaria è un intervento necessario per **ridurre le emissioni nocive ed i rischi di incendi**, dovuti all'accumularsi della fuliggine sulle pareti della canna fumaria stessa.

Tale operazione deve essere **effettuata almeno una volta all'anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e prima di ogni intervento per il controllo dell'efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell'impianto**.

E' previsto uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, che il manutentore intervenuto dovrà compilare e rilasciarne copia al responsabile di impianto da custodire insieme al libretto. **Il manutentore dovrà anche trasmettere copia all'Autorità competente attraverso la registrazione a Catasto. Questo obbligo è previsto a partire dal 1° agosto 2022.**

La Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione



Il **Rapporto di Controllo** della manutenzione effettuata **deve essere registrato a CURIT** dal manutentore. Al momento della registrazione, il **manutentore versa un contributo per conto del responsabile** dell'impianto alla Regione Lombardia e all'Ente locale.



Le quote previste per i contributi sono riportate nella tabella seguente:

	0-35 kW	35-50 kW	50-116 kW	116-350 kW	> 350 kW
Autorità competente	€ 7,00	€ 14,00	€ 80,00	€ 140,00	€ 190,00
Regione Lombardia	€ 1,00	€ 1,50	€ 3,50	€ 10,00	€ 18,00

Sono **esentati** dal pagamento dei contributi **gli impianti di climatizzazione estiva, gli impianti alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore e gli scambiatori delle reti di teleriscaldamento.**

I **contributi** sono utilizzati per la **gestione del sistema catastale ed il finanziamento delle attività ispettive.**

Requisiti della biomassa



Come previsto dalla parte II, sezione 4, paragrafo 1 dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, **la legna e il cippato non devono derivare da materiale precedentemente sottoposto a verniciatura, collanti o altri trattamenti chimici e devono essere adeguatamente stagionati.**

Per generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW alimentati a pellet, deve essere utilizzato **solo pellet certificato di classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2**. Mentre per generatori di potenza superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato migliore.

Il **cippato**, invece, deve essere **certificato secondo la norma UNI EN ISO 17225-4**.